



COMUNE DI RIMINI

ORDINANZA DI INTERDIZIONE ALLA BALNEAZIONE

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs 112/98

VISTA la Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";

VISTA la delibera del Consiglio Regionale n. 468 del 06.03.2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 9/02";

VISTI gli artt. 28, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27 e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 4 dicembre 1993 n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400" e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 2 e 3 dell'Ordinanza Balneare n. 1/2019 della Regione Emilia Romagna con la quale è stato disciplinato l'esercizio dell'attività balneare e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo comprendente il territorio costiero dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Cattolica;

VISTA la comunicazione della Capitaneria di Porto di Rimini dell'01/07/2020 nella quale si informa che da rilievi tecnici effettuati nello specchio acqueo antistante i bagni 27 e 28 di Rimini Sud sono state rilevate "alcune variazioni irregolari del fondale a partire da circa 90 metri dalla riva verso l'esterno";

RITENUTO, in via precauzionale e cautelativa, nelle more dell'acquisizione di ulteriori informazioni circa l'effettivo stato dei fondali marini, anche attraverso l'effettuazione di rilievi tecnici specifici, interdire la balneazione nello specchio acqueo prospiciente l'area segnalata dalla Capitaneria;

DATO ATTO che nella zona di mare di cui sopra, a partire dal metro 201 dalla riva, la Capitaneria di Porto di Rimini, ha già provveduto ad adottare provvedimento di interdizione alla balneazione;

ORDINA

Il DIVIETO di balneazione nello specchio acqueo prospiciente gli stabilimenti balneari nn. 27, 28/A e 28 a partire da circa 51 metri dalla riva e sino a 200 metri dalla stessa;

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

La presente ordinanza è trasmessa:

- Agli stabilimenti balneari di cui sopra;
- Al Prefetto di Rimini;
- Al Questore di Rimini;
- Alla Capitaneria di Porto di Rimini
- Al Comando dei Carabinieri di Rimini;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Comando di Polizia Stradale.
- Alla Guardia di Finanza

La presente Ordinanza conserva validità dalla data della sua adozione sino a revoca espressa.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento; i trasgressori saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente dalle autorità a ciò preposte.

Il Sindaco
(documento firmato digitalmente)